



COMUNE DI OZIERI

Provincia di Sassari

Prot. N. 10431
del 24-04-2020

Settore Politiche Sociali

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

BANDO PUBBLICO

PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI INTEGRATIVI DI SOSTEGNO PER L'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE (L. 9 DICEMBRE 1998, N. 431, ART. 11 E DECRETO MINISTERO DEI LL.PP. 7 GIUGNO 1999). ANNUALITA' 2020 – MENSILITA' GENNAIO/APRILE 2020.

IL DIRIGENTE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11, comma 8, legge 9 dicembre 1998, n. 431 che istituisce il Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione, del Decreto del Ministero dei LL.PP. del 07/06/1999, della Deliberazione della Giunta Regionale n. 20/1 del 17/04/2020, in esecuzione della Determinazione Dirigenziale R.A.S. n. n. **11278/593 del 21-04-2020** e della Determinazione Dirigenziale n. **155 del 23-04-2020**

RENDE NOTO

Che è indetto bando pubblico per l'assegnazione dei contributi per il sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione per l'anno 2020 – mensilità **gennaio/aprile 2020**.

Art. 1 – Destinatari dei contributi

I destinatari dei contributi sono i titolari di contratti di locazione ad uso residenziale di unità immobiliari di proprietà privata site nel Comune di Ozieri e occupate a titolo di abitazione principale o esclusiva,

Sono, altresì, destinatari dei contributi i titolari di contratti di locazione ad uso residenziale delle unità immobiliari di proprietà pubblica, destinate alla locazione permanente del programma "20.000 abitazioni in affitto", di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture n. 2523 del 27.12.2001, site nel Comune di residenza e occupate a titolo di abitazione principale.

La residenza anagrafica nel Comune di Ozieri, deve sussistere al momento della presentazione della domanda. Per gli immigrati extracomunitari è necessario, inoltre, il possesso di un regolare titolo di soggiorno.

Art.2 - Requisiti per l'accesso ai contributi

Possono presentare domanda per beneficiare dei contributi del "Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione" coloro i quali, alla data di presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) Essere cittadini italiani ovvero cittadini di uno Stato appartenente all'Unione Europea ovvero cittadini di uno Stato non appartenente all'Unione Europea per gli stranieri che siano muniti di un permesso di soggiorno della durata non inferiore ad un anno ai sensi dell'art.41 del D.Lgs 286/98 e successive modificazioni;
- b) Essere residenti, unitamente a tutti i componenti del nucleo utilizzatore del medesimo alloggio, nel Comune di Ozieri, alla data di presentazione della domanda;

- c) Non essere assegnatari, unitamente a tutti i componenti del nucleo utilizzatore del medesimo alloggio, di un **alloggio di edilizia residenziale pubblica**, né conduttori di alloggi di proprietà comunale il cui canone di locazione sia equiparato a quello degli alloggi E.R.P.;
- d) Non essere titolari, unitamente a tutti i componenti del nucleo utilizzatore del medesimo alloggio, di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ai sensi dell'art. 2 L.R. 13/89, sito in qualsiasi località del territorio nazionale. Nel caso in cui il componente del nucleo familiare non abbia l'intera proprietà, l'adeguatezza dell'alloggio è valutata sulla base della propria quota di possesso. Il componente del nucleo familiare è ammesso al bando nel caso in cui, pur essendo titolare del diritto di proprietà, non può godere del bene;
- e) **Essere titolari di un contratto di locazione ad uso abitativo primario per un alloggio occupato a titolo di abitazione principale o esclusiva, sito nel Comune di Ozieri, regolarmente registrato presso l' Ufficio del Registro;**
- f) **Non aver stipulato un contratto di locazione tra parenti e affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente.**
- g) Non essere titolare di contratti di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali **A/1 (abitazione di tipo signorile), A/8 (ville), A/9 (palazzi di eminenti pregi artistici e signorili).**
- h) È possibile cumulare il contributo con altri finanziamenti per il sostegno alla locazione tra cui il Reddito di cittadinanza

La locazione deve:

- risultare da un contratto regolarmente registrato di un alloggio abitativo adibito ad abitazione principale o esclusiva;
- sussistere al momento della presentazione della domanda. In caso di interruzione della locazione, il contributo riferito al periodo eventualmente non ancora maturato deve essere restituito entro 10 giorni. ;
- permanere per tutto il periodo al quale si riferisce il contributo eventualmente ottenuto;
- l'alloggio locato deve corrispondere alla residenza anagrafica del richiedente;

La mancanza di uno dei requisiti di cui ai punti da a) ad h), costituisce causa di esclusione dal concorso. Costituirà altresì causa di esclusione la mancata regolarizzazione della domanda entro i termini accordati

Art. 3 – Limiti di reddito

La concessione dei contributi è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti reddituali:

FASCIA A) ISEE (indicatore della situazione economica equivalente, rivista ai sensi del DPCM n. 159/2013 in corso di validità del nucleo familiare **uguale o inferiore a € 13.392,00** (importo di due pensioni minime INPS rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al **14%**).

L'ammontare di contributo non potrà essere superiore a **€ 3.098,74**;

FASCIA B) ISEE (indicatore della situazione economica equivalente, rivista ai sensi del DPCM n. 159/ in corso di validità) del nucleo familiare uguale o inferiore al limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata, pari a **€ 14.162,00** (deliberazione R.A.S 9/38 del 10-03-2015) rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al **24%**.

L'ammontare di contributo non può essere superiore a **€ 2.320,00**;

Art. 4 - Definizione di nucleo familiare

Ai fini dell'accesso alle agevolazioni in oggetto il nucleo familiare è composto dal richiedente e dai componenti la famiglia anagrafica, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 30.05.1989, n. 223.

Fanno altresì parte del nucleo familiare i soggetti a carico ai fini IRPEF di uno dei componenti la famiglia anagrafica.

Il figlio minore di 18 anni, anche se risulta a carico di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive.

I coniugi che hanno la stessa residenza anagrafica, anche se risultano a carico di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare.

Ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare.

In caso di coabitazione di più nuclei familiari può essere presentata una sola domanda di contributo

Art. 5 – Termini e modalità di presentazione delle domande

Le domande di partecipazione al presente bando devono essere presentate in forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, compilate unicamente sui moduli predisposti dal Comune di Ozieri scaricabili dal sito web: www.comune.ozieri.ss.it . Le stesse dovranno essere debitamente sottoscritte e corredate di documento di identità in corso di validità, corredate della documentazione richiesta **entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 26 maggio 2020** tramite:

- PEC all'indirizzo protocollo@pec.comune.ozieri.ss.it
- protocollo@comune.ozieri.ss.it
- a mezzo Raccomandata A/R.
- a mezzo a mano inserendo la documentazione in busta chiusa nella cassetta postale sita all'ingresso dell'edificio comunale;

Le domande spedite tramite servizio postale dovranno comunque pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune entro la data di scadenza e qualunque ritardo non potrà in alcun modo essere sanato.

Saranno escluse le domande non complete in ogni loro parte e quelle che non contengano la firma del richiedente in calce all'autocertificazione circa il possesso dei requisiti indicati nella domanda stessa.

Con la sottoscrizione della domanda, il richiedente assume la responsabilità di attestare il possesso dei requisiti richiesti per se e per gli altri componenti il proprio nucleo familiare anagrafico, nonché la sussistenza delle altre condizioni reddituali dichiarate per la formazione del reddito complessivo annuo.

Per la compilazione della domanda e per eventuali chiarimenti il richiedente può rivolgersi al Servizio Amministrativo del Settore Servizi Sociali per via e-mail all'indirizzo amministrativoservizisociali@comune.ozieri.ss.it o telefonando al n. 079/781249.

Art. 6 – Documenti da allegare alla domanda

Alla domanda dovranno essere allegati, "con Dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445", i seguenti documenti:

- Copia fotostatica del contratto di locazione, regolarmente registrato o depositato per la registrazione;
- Copia della ricevuta di versamento dell'imposta annuale di registrazione relativa all'anno in corso (Mod. F23) o relativa all'intero periodo di validità del contratto, o copia di adesione al D. L.gs 23/2011, art. 3 "Cedolare secca";
- Certificato ISEE (indicatore della situazione economica equivalente, ai sensi del D.P.C.M. 5 dicembre 2013 n.159) del nucleo familiare convivente in corso di validità;
- Copia delle ricevute comprovanti l'avvenuto pagamento del canone di locazione dal mese di gennaio al mese di aprile 2020, firmate per quietanza dal locatore;
- Copia documento di identità in corso di validità
- Copia del regolare permesso di soggiorno (solo per gli immigrati extracomunitari)

Per la trasmissione via e-mail / pec si prega di scansionarla e trasmetterla in formato PDF

Art. 7 – Pubblicazione degli elenchi degli ammessi al beneficio e degli esclusi

Terminata, con l'accertamento della completezza, regolarità e forma, l'istruttoria delle domande presentate, verranno redatti due elenchi provvisori degli ammessi al contributo rispettivamente per coloro che rientrano nella **FASCIA A** o la **FASCIA B**, nonché un elenco provvisorio degli esclusi. Tutti gli elenchi saranno in ordine alfabetico.

La graduatoria provvisoria degli aventi diritto verrà affissa all'Albo Pretorio del Comune e sul sito internet del Comune all'indirizzo www.comune.ozieri.ss.it per 10 giorni consecutivi, entro i quali potrà essere effettuata la presentazione di eventuali ricorsi debitamente motivati entro e non oltre i successivi 10 giorni. In assenza di ricorsi, la graduatoria provvisoria è considerata automaticamente definitiva

Improrogabilmente, entro tale termine, gli interessati possono presentare ricorso debitamente motivato, indirizzato al Dirigente del Settore Politiche Sociali.

Il ricorso potrà essere presentato secondo le stesse modalità di cui all'art.5. Nel caso di spedizione a mezzo servizio postale sul frontespizio della busta dovrà essere inserita la seguente dicitura: "Legge 431/98 – contributi per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione - ricorso" e la stessa dovrà pervenire tassativamente entro tale data.

Terminato l'esame delle eventuali opposizioni presentate, il Dirigente del Settore Politiche Sociali provvede, con propria determinazione all'approvazione dei due elenchi definitivi degli ammessi al contributo, una per la Fascia A e una per la Fascia B, e dell'elenco definitivo degli esclusi.

Art. 8 - Determinazione della misura del contributo

Il contributo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione è riferito al periodo che va dal 01/01/2020 al 30/04/2020 ed è calcolato in funzione del numero dei mesi contrattuali relativi all'anno 2020.

Il contributo è erogato ai richiedenti, secondo le entità computate per ciascuno di essi nel fabbisogno comunicato alla R.A.S. Qualora le risorse concesse dalla R.A.S. siano inferiori al fabbisogno previsto dal Comune, i contributi saranno ridotti proporzionalmente a tutti i richiedenti inseriti nelle fasce A) e B), in egual misura percentuale e nel rispetto della graduatoria definitiva approvata, fino alla occorrenza delle risorse assegnate.

Il contributo di cui alla Legge n. 431/1998 è cumulabile con i finanziamenti per il sostegno alla locazione (compreso il "**Reddito di cittadinanza**") nei limiti dell'importo del canone sostenuto.

L'ammontare del contributo **non può eccedere la differenza** tra il "**canone annuo effettivo**", al netto degli oneri accessori, e il canone considerato "**sopportabile**" in relazione all'ISEE del beneficiario.

L'ammontare del contributo, rapportato ad anno, non può in ogni modo essere superiore a **€ 3.098,74** per i nuclei rientranti in fascia A) e a **€ 2.320,00** per i nuclei familiari rientranti in fascia B).

L'entità del contributo è data dalla differenza tra il canone annuo risultante dal contratto di locazione, al netto degli oneri accessori, e il canone considerato sopportabile in relazione all'ISEE del nucleo familiare, vale a dire: ISEE del nucleo familiare x 14% (punto a) o 24% (punto b) = canone sopportabile.

Esempio del calcolo dell'ammontare massimo del contributo FASCIA A:

- ISEE nucleo familiare= € 10.000,00;
- canone annuo effettivo= € 3.600,00;
- canone sopportabile= € 10.000,00 x 14%= € 1.400,00;
- ammontare massimo del contributo= canone annuo effettivo – canone sopportabile.
Quindi: ammontare del contributo= € 3.600,00 - € 1.400,00 = € 2.200,00.
- Se il contratto ha la durata da **gennaio a dicembre** 2020 e il richiedente presenta le ricevute relative alle 4 mensilità gennaio-aprile, il contributo sarà paria a :
contributo mensile: $2.200/12 = € 183,33$
contributo concedibile= € 183,33 x 4 = € 733,33
- Se il contratto ha la durata da **gennaio a novembre** 2020 e il richiedente presenta le ricevute relative alle 4 mensilità gennaio-aprile, il contributo sarà paria a :
contributo mensile: $2.200/11 = € 200,00$
contributo concedibile= € 200 x 4 = € 800,00
- Se il contratto ha la durata da **febbraio a dicembre** 2020 e il richiedente presenta le ricevute relative alle 4 mensilità febbraio-aprile, il contributo sarà paria a :
contributo mensile: $2.200/11 = € 200,00$
contributo concedibile= € 200,00 x 3 = € 600,00

In caso di decesso del conduttore, il contributo sarà assegnato al soggetto che succede nel rapporto di locazione, ai sensi dell'art. 6 della L. n. 392/1978.

Qualora non ricorra il caso di cui sopra e il decesso sia avvenuto posteriormente all'approvazione della graduatoria di individuazione degli aventi titolo, il Comune provvederà a ricalcolare l'incidenza del canone in base al numero dei mesi di locazione fino all'avvenuto decesso e verserà l'eventuale contributo così come ricalcolato ad un erede individuato in base alle disposizioni del codice civile.

Le frazioni di mese inferiore ai 15 gg. sono escluse dal calcolo del contributo.

Art. 9 - Modalità di erogazione del contributo

I contributi saranno erogati nei limiti delle risorse assegnate al Comune di Ozieri dalla R.A.S., a valere sul Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso delle abitazioni in locazione. e fino al momento in cui tali somme saranno contabilmente disponibili. Pertanto, non potranno essere erogati né pretesi dagli interessati fino al verificarsi delle suddette condizioni.

Qualora le risorse assegnate siano insufficienti a coprire l'intero fabbisogno richiesto, sarà operata la riduzione proporzionale dei contributi di tutti i richiedenti inseriti in graduatoria nelle fasce A e B.

L'erogazione del contributo è subordinata alla presentazione delle relative **ricevute di pagamento del fitto per il periodo gennaio/aprile 2020.**

In mancanza delle suddette ricevute il richiedente può produrre una dichiarazione liberatoria rilasciata dal proprietario dell'immobile in locazione, attestante l'avvenuto pagamento del canone di locazione per il suddetto periodo.

La liquidazione del contributo è subordinata alla presentazione in copia autentica delle relative ricevute di pagamento dell'affitto.

Art. 10 - Informativa sulla privacy ai sensi del Regolamento Europeo per la protezione dei dati 2016/679

I dati personali e sensibili relativi al presente bando che verranno forniti e quelli che eventualmente saranno forniti anche successivamente formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata.

Per trattamento si intende la raccolta, registrazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione, distribuzione dei dati personali, ovvero la combinazione di due o più di tali operazioni.

Titolare del trattamento e DPO

Il titolare del trattamento dati è il Comune di Ozieri, con sede legale in Via Vittorio Veneto n. 11 Ozieri (SS). Il DPO (Responsabile della Protezione dei dati), a cui è possibile rivolgersi per esercitare i diritti di cui all'art. 13 del GDPR e/o per eventuali chiarimenti in materia di tutela dati personali, è il Dirigente del Settore Politiche Sociali.

Finalità e modalità del trattamento

Il Comune di Ozieri, titolare del trattamento, tratta i dati personali liberamente conferiti, esclusivamente per finalità istituzionali.

Consenso

Il consenso del trattamento ai fini istituzionali è necessario ed obbligatorio per le finalità stesse.

Periodo di conservazione

I dati personali verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali i dati personali sono trattati (finalità istituzionali e non commerciali).

Diritti del cittadino

Il cittadino avrà in qualsiasi momento piena facoltà di esercitare i diritti previsti dalla normativa vigente; potrà far valere i propri diritti rivolgendosi al Comune di Ozieri, scrivendo all'indirizzo dirigente.servizisociali@pec.comune.ozieri.ss.it

I diritti del cittadino sono quelli previsti dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR). Il cittadino può:

- ricevere conferma dell'esistenza dei dati suoi personali e richiedere l'accesso al loro contenuto

- aggiornare, modificare e/o correggere i suoi dati personali
- chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei suoi dati trattati in violazione di legge
- chiedere la limitazione del trattamento
- opporsi per motivi legittimi al trattamento

Art. 11 - Controlli e Sanzioni

Ai sensi dell'art. 71 del DPR n. 445/2000, spetta all'Amministrazione comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR n. 445/2000 e successive modifiche, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici conseguiti a seguito di provvedimento emanato sulla base di dichiarazione non veritiera.

L'Amministrazione si riserva di accertare la veridicità della situazione familiare dichiarata, riservandosi di confrontare i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai soggetti ammessi alle prestazioni con i dati in possesso del Sistema Informativo del Ministero delle Finanze.

L'Amministrazione comunale agirà per il recupero delle somme e ad ogni altro adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati (art. 4, comma 7, D. Lgs. 109/98)

Art. 12 - Norme finali

L'erogazione del contributo è subordinata alla concessione del relativo finanziamento da parte della Regione Autonoma della Sardegna.

I contributi non potranno essere erogati fintanto che le suddette somme non siano, altresì, contabilmente disponibili; pertanto la collocazione in graduatoria non comporta automaticamente il diritto all'erogazione del contributo riconosciuto.

In caso di morosità nel pagamento del canone, l'Amministrazione verificherà l'opportunità di procedere alla liquidazione del contributo direttamente a favore del locatore, ai sensi dell'art. 11 della Legge 431/1998.

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si fa riferimento alla Legge 431/98 e 109/98 ed ai relativi decreti di attuazione e alle disposizioni regionali.

IL DIRIGENTE
SETTORE POLITICHE SOCIALI
Dott.ssa Anna Maria Manca